

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1828

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NARDUCCI, BARBA, BOBBA, DI BIAGIO, FEDI,  
GARAVINI, LAGANÀ FORTUGNO, SAMPERI, TIDEI**

Istituzione del ruolo unico della docenza universitaria e disciplina relativa al reclutamento e alla valutazione dell'attività scientifica e didattica dei docenti universitari

*Presentata il 23 ottobre 2008*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ultimo decennio numerose sono state le novità che hanno interessato il sistema universitario italiano. Accanto alle lauree « tradizionali » sono state introdotte le lauree brevi, con l'intento di dare a figure professionali già esistenti una preparazione universitaria (ad esempio infermieri, fisioterapisti) e di crearne di nuove, in grado di svolgere professioni che fino a quel momento o non erano presenti (ad esempio ingegneri per l'ambiente e il territorio) o erano svolte da persone senza nessuna preparazione specifica (ad esempio informatori scientifici del farmaco, archivisti e bibliotecari). Contemporaneamente sono stati rivisti gli ordinamenti didattici, trasformando i corsi annuali in semestrali, ed è stato

introdotto il sistema dei crediti per rendere più flessibile il percorso di studio del singolo studente. I carichi didattici sono stati distribuiti in archi di tempo maggiore per agevolare il lavoro di preparazione dell'esame. Sono state inoltre introdotte figure nuove per l'università italiana, come il « *tutor* », che ha il compito di seguire lo studente nella sua formazione, e sono stati introdotti i corsi intensivi con l'intento di recuperare e approfondire le informazioni del corso di lezioni.

Queste riforme sono nate per allineare le nostre università a quelle europee. Un passo necessario per permettere la piena realizzazione dei programmi europei, che prevedono uno scambio di studenti tra le università (ad esempio il « Progetto Era-

smus »); lo studente che aderisce a tali programmi deve trovare situazioni omogenee per poter seguire lezioni e sostenere esami nel Paese ospitante come se fosse nel Paese in cui normalmente vive. Ogni Paese dell'Unione europea deve essere considerato « proprio » e può essere scelto come base lavorativa o di studio indipendentemente dal luogo di nascita. Questo è quello che richiedono i tempi attuali: la nascita dell'« uomo europeo », in grado di confrontarsi con gli uomini degli altri continenti e diventare sempre più « cittadino del mondo », in grado di considerare un problema in un qualsiasi punto della terra come un suo problema e trovarvi le opportune soluzioni.

Le riforme dell'università che hanno coinvolto l'Italia non hanno raggiunto risultati soddisfacenti per una serie di motivi: esse richiedevano un adeguamento dell'edilizia universitaria su cui non si è investito; esse prevedevano un « aggiornamento » del corpo docente, con l'abbassamento della sua età media, per ridurre la « differenza » generazionale con gli studenti e garantire l'apertura dell'università a figure professionali provenienti dal mondo del lavoro in grado di trasmettere la propria esperienza specifica. Si sente l'esigenza di reclutare i docenti in base a criteri nuovi e facendo partecipare al processo di reclutamento la comunità scientifica europea, per avviarsi sempre più verso quel « controllo tra pari » grazie al quale sarà possibile rendere omogenea e competitiva sia la ricerca che la didattica della nostra università. Oggi singoli docenti e singoli ricercatori forniscono contributi decisivi a diverse università europee, domani la nostra intera università dovrà dare contributi decisivi al rafforzamento dell'università europea, sempre meno intesa come somma di singole università, ma al contrario come unico corpo.

Questa proposta di legge prevede un ruolo unico della docenza universitaria organizzato in tre fasce. Il reclutamento viene rivisto in modo tale da creare commissioni nazionali composte da esperti di estrazione accademica e no,

italiani e no, che avranno il compito di fare una pre-selezione dei candidati, in modo da garantire requisiti minimi in grado di assicurare uno *standard* qualitativo adeguato alle esigenze della docenza universitaria. La proposta di legge introduce nella selezione dei candidati l'adozione di criteri oggettivi precisi e validi per tutti, che tengono conto sia della produzione scientifica sia dell'attività didattica. Inoltre, la proposta di legge introduce elementi innovativi che permetteranno di monitorare il futuro operato dei docenti assunti, prevedendo incentivi ma anche penalizzazioni economiche per chi non offrirà e non garantirà adeguati *standard* qualitativi. Si prevede quindi una responsabilizzazione della sede universitaria in cui il vincitore del concorso dovrà svolgere la sua attività. L'università dovrà garantire al docente gli strumenti necessari per svolgere il proprio ruolo nel migliore dei modi, e nel caso in cui il docente reclutato sia valutato negativamente sono previste responsabilità dirette dell'università stessa. Questo obbligherà i vari organi di ateneo (consigli di facoltà, consigli di dipartimento) a vigilare sulla qualità dell'operato dei singoli docenti. Un punto importante è costituito dal ruolo che avrà la componente studentesca nel controllo dello svolgimento dell'attività didattica, che oggi è un'esclusiva del preside di facoltà. Si introduce il criterio che la qualità di un servizio è controllata e giudicata innanzitutto dai suoi utenti.

Infine nella proposta di legge si prevedono incentivi per le università che favoriranno la mobilità nazionale ed internazionale dei propri docenti.

L'intera proposta di legge ha come oggetto i docenti universitari, ma i beneficiari sono gli studenti delle nostre università, che oggi sono in grado di arrivare più facilmente, rispetto al passato, a conseguire una laurea. Il rapporto tra laureati e coetanei è cresciuto dal 5,7 al 40,6 per cento negli ultimi quaranta anni. La quota di matricole che consegue la laurea è di circa il 73 per cento (fonte: [www.lavoce.info](http://www.lavoce.info)). Un ruolo fondamentale l'hanno avuto le evoluzioni

dell'offerta universitaria. È arrivato il momento di aprire una nuova fase che tenda a privilegiare la qualità.

Onorevoli colleghi! La presente proposta di legge nasce dalla certezza che l'università è sempre stata fondamentale per lo sviluppo di un Paese e ancor più lo sarà

per affrontare le sfide del futuro, e dalla persuasione che per un Paese come l'Italia — pienamente integrato nell'Unione europea — qualsiasi riforma sarà vana senza la convinzione che l'università è di tutti ed è al servizio dell'intera società nella prospettiva del bene comune.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Ruolo unico della docenza universitaria).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la docenza universitaria è organizzata in un ruolo unico articolato in tre fasce.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro un mese dalla trasmissione del relativo schema, sono definiti i rapporti funzionali e le differenze stipendiali tra le fasce di cui al comma 1 del presente articolo.

## ART. 2.

*(Inquadramento dei professori e dei ricercatori in servizio nel ruolo unico).*

1. In fase di prima applicazione della presente legge, i professori, i ricercatori e gli assistenti ordinari in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa sono collocati nel ruolo di cui all'articolo 1 con le seguenti modalità:

a) nella prima fascia, i soggetti già inquadrati nei ruoli dei professori ordinari e straordinari;

b) nella seconda fascia, i soggetti già inquadrati nei ruoli dei professori associati, confermati e non confermati;

c) nella terza fascia, i soggetti già inquadrati nei ruoli dei ricercatori e gli assistenti ordinari.

## ART. 3.

*(Valutazione della maturità scientifica).*

1. Possono accedere ai concorsi per l'immissione nella prima fascia, nella seconda fascia e nella terza fascia del ruolo di cui all'articolo 1 i cittadini italiani o stranieri che hanno conseguito il riconoscimento del livello di maturità scientifica riferito alla singola fascia attraverso una procedura di valutazione effettuata da nuclei nazionali di valutazione, composti da nove membri, di cui cinque eletti tra i professori universitari di ruolo afferenti alle relative aree disciplinari e quattro sorteggiati nell'ambito di una lista di esperti. Il 50 per cento degli esperti della lista di cui al periodo precedente è costituito da personalità di chiara fama e comprovata capacità di ricerca, provenienti da Paesi dell'Unione europea e indicati dalla massima autorità scientifica locale, che rivesta un ruolo analogo a quello svolto in Italia dal Consiglio nazionale delle ricerche, su richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli esperti stranieri costituiscono una lista speciale nell'ambito della lista di esperti. Per la scelta dei cinque membri elettivi l'elettorato passivo spetta ai professori universitari.

2. I professori universitari di ruolo candidati a far parte dei nuclei nazionali di valutazione sono eletti, al primo turno e al secondo turno, se conseguono un numero di voti pari alla metà più uno dei componenti il corpo elettorale e, al terzo turno, con la maggioranza semplice dei voti espressi.

3. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, sono definiti le aree disciplinari di cui al comma 1 del presente articolo e i criteri per la valutazione della maturità scientifica, con particolare riferimento alla distinzione per aree disciplinari.

4. Al fine di poter conseguire il riconoscimento della maturità scientifica relativamente a ciascuna delle tre fasce è necessario che sia espresso un giudizio favorevole da parte di almeno sette dei nove membri del nucleo nazionale di va-

lutazione. La valutazione della maturità scientifica relativa a ciascuna fascia ha validità quadriennale. Essa non dà diritto a essere assunti e costituisce esclusivamente requisito necessario ai fini della partecipazione ai concorsi per l'ammissione nel ruolo di cui all'articolo 1.

5. I nuclei di valutazione restano in carica per tre anni. Al termine del mandato coloro che sono stati eletti o sorteggiati non possono essere rieletti o sorteggiati per le tre tornate successive.

6. Le procedure per il riconoscimento della maturità scientifica sono bandite secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La valutazione della maturità scientifica deve comunque essere espressa tramite l'attribuzione di un punteggio al quale contribuiscono, in parti uguali, gli indici bibliometrici internazionali, le prestazioni didattiche e il giudizio dei singoli membri del nucleo nazionale di valutazione.

#### ART. 4.

*(Concorsi per l'accesso al ruolo unico).*

1. Ciascuna università bandisce concorsi per l'accesso alle tre fasce del ruolo di cui all'articolo 1.

2. Per ciascun concorso bandito è istituita, con decreto rettorale, una commissione di sei componenti, quattro dei quali sono nominati dall'università in base alle norme del proprio statuto. Gli altri due membri della commissione sono sorteggiati dalla lista nazionale dei professori di ruolo del settore disciplinare relativo al concorso bandito. Uno dei sei membri deve comunque essere un professore della disciplina messa a concorso. Uno dei quattro membri nominati dall'università deve essere sorteggiato, in presenza dei rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nell'ambito della lista speciale degli esperti stranieri di cui all'articolo 3, comma 1, terzo periodo.

3. Al termine delle procedura concorsuale, la proposta della commissione giudicatrice è limitata a un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole.

ART. 5.

*(Valutazione dell'attività scientifica e didattica).*

1. La qualità dell'attività didattica e scientifica dei docenti assunti dalle università a seguito di concorsi banditi sulla base delle norme della presente legge è sottoposta, ogni tre anni a partire dalla data di assunzione, alla valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), che deve tenere conto della valutazione espressa dai rappresentanti degli studenti.

2. Qualora la valutazione dell'ANVUR sia negativa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università, provvede a detrarre dalla quota spettante all'università interessata, per ciascun docente su cui è stata espressa la valutazione negativa, un importo pari al trattamento economico complessivo medio dei docenti universitari. La progressione stipendiale per classi di anzianità del docente su cui è stata espressa la valutazione negativa resta bloccata per un periodo di sei anni, fino a quando non intervenga una nuova valutazione positiva. Qualora il docente sia stato valutato negativamente per tre volte consecutive, la progressione stipendiale per classi di anzianità del docente è abolita.

3. Qualora un docente della seconda o della terza fascia ottenga due valutazioni positive consecutive e il riconoscimento della maturità scientifica nazionale di cui all'articolo 3 relativamente alla fascia superiore rispetto a quella di appartenenza, lo stesso può essere inquadrato nella fascia superiore a quella di appartenenza senza concorso bandito dalla propria università.

## ART. 6.

*(Qualità complessiva del reclutamento presso gli atenei).*

1. L'ANVUR trasmette annualmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sulle modalità di reclutamento dei docenti universitari da parte di ciascuna università.

2. Sulla base della relazione di cui al comma 1, sono definiti annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, criteri generali volti a disciplinare le modalità di reclutamento dei docenti universitari, con particolare riguardo alla mobilità tra le università italiane e tra le università italiane e quelle straniere e con la previsione di incentivi per le università che promuovono la mobilità nazionale e internazionale nel reclutamento dei docenti.

## ART. 7.

*(Abrogazioni e norme finali).*

1. La legge 4 novembre 2005, n. 230, e il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, sono abrogati.

2. Il reclutamento di personale docente nelle università avviene esclusivamente con le modalità previste dalla presente legge. Tutte le disposizioni che prevedono il ricorso a procedure di assunzione di natura straordinaria dei docenti universitari sono abrogate.

